

ALLEGATO B) AL REP.N.50178/7668

STATUTO

TITOLO PRIMO

Costituzione, Scopi, Funzioni e Sede

Art. 1: COSTITUZIONE

E' costituita un'associazione sportiva dilettantistica denominata FEDERAZIONE ITALIANA VOLO A VELA – Associazione Sportiva Dilettantistica (successivamente identificata anche con la denominazione “Federazione” o “FIVV”), nell’osservanza delle disposizioni del Titolo II del Codice Civile Italiano, nonché della legge 289/2002 e successive modificazioni.

La Federazione è un ente non commerciale ed apolitico, che raggruppa le Società, Associazioni Sportive od Enti che pratichino il volo a vela sul territorio nazionale e che, essendo dotate dei requisiti di cui al successivo art. 4, ne fanno richiesta.

L’ordinamento federale è ispirato al principio di consentire e promuovere la pratica del volo a vela da parte di chiunque, in condizioni di eguaglianza e di pari opportunità.

Art. 2: Scopi e Funzioni

La FIVV nell’ambito delle leggi vigenti ed in armonia con gli organismi confederali, quali il CONI, l’Ae.C.I. ed altri Enti eventualmente preposti, coordina su tutto il territorio nazionale l’attività di volo a vela delle Società, Associazioni od Enti affiliati, con particolare riferimento all’attività didattica, sportiva ed agonistica.

In particolare la Federazione ha lo scopo di:

- a) organizzare, propagandare, nel territorio nazionale e sul piano internazionale il volo a vela (cioè il volo eseguito con alianti e motoalianti - anche ultraleggeri - in tutte le sue forme possibili), attuare i programmi di formazione per istruttori, piloti, commissari e tecnici sportivi.
- b) svolgere in genere attività nel settore dilettantistico del volo a vela.
- c) espletare in tale ambito ogni azione connessa con la divulgazione, la normativa, la didattica, l’addestramento, il perfezionamento della tecnica di pilotaggio, l’agonismo e la sicurezza del volo, secondo le regole ed i programmi approvati dall’AeCI e nei limiti delle deleghe da questo conferite.
- d) istituire e/o gestire Centri Regionali e Nazionali di Volo a Vela.
- e) svolgere la propria attività di tutela e promozione anche nei confronti di quelle attività, che l’Assemblea potrà individuare come attinenti, affini, similari o interessanti al volo a vela.
- f) erogare, su richiesta ed accordo, servizi e consulenze ad altre Società, Associazioni ed Enti.

g) rappresentare, se richiesta, i Soggetti Affiliati presso ogni organismo competente.

La FIVV inoltre potrà promuovere ed incoraggiare ogni altra forma di attività nel campo del volo a vela, svolgere propaganda aeronautica, diffondere la cultura aeronautica e collaborare con le pubbliche autorità nello studio e nella risoluzione dei problemi che concernono il volo in generale ed il volo a vela in particolare.

La FIVV persegue i propri scopi armonizzando la propria azione con quella dell'Ae.C.I. e degli organismi internazionali ed in particolare del C.I.O. e della F.A.I. (Fédération Aéronautique Internationale) nel rispetto dell'ordinamento, delle deliberazioni e degli indirizzi sportivi nazionali ed internazionali.

Art. 3: Sede

La Federazione ha sede in Rieti, nel locale aeroporto in via Celestino Rosatelli n. 111.

È facoltà del consiglio direttivo trasferire la sede nell'ambito del comune di Rieti, nonché istituire e/o chiudere eventuali uffici o sedi locali e periferiche, su tutto il territorio italiano.

La sede della Federazione potrà essere trasferita fuori dal Comune di Rieti solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria.

TITOLO SECONDO

Soggetti Affiliati

CAPO I

Soggetti Affiliati

Art. 4: Affiliazione

Potranno essere affiliate (federate) alla FIVV le Società, ed Associazioni Sportive od Enti (di seguito denominati "Soggetti Affiliati") che possiedano idonei mezzi e attrezzature mobili e fisse necessarie per lo svolgimento dell'attività, che ne facciano domanda e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che svolgano attività volovelistica e non abbiano finalità di lucro;
- b) che abbiano almeno 10 (dieci) soci praticanti il volo a vela;
- c) che siano retti da uno Statuto redatto in conformità alle finalità della FIVV;
- d) che versino la prevista quota di affiliazione annuale.

La domanda di affiliazione sarà accettata e confermata solo dopo la verifica dei requisiti. Nel caso che la domanda non venga accettata la quota versata sarà restituita.

Lo status di "Soggetto Affiliato" decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

I “Soggetti Affiliati” devono versare annualmente alla Federazione una quota di affiliazione calcolata in base al numero dei soci come definiti al Capo II.

La quota annuale è stabilita dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 5: Rinnovo dell'affiliazione

I soggetti sono automaticamente riaffiliati per l'anno successivo qualora non diano comunicazione di cessazione entro il 30 novembre con lettera inviata al Consiglio Direttivo.

Essi sono tenuti a versare le quote entro il 28 febbraio di ciascun anno.

Art. 6: Cessazione dell'Affiliazione

L'affiliazione alla FIVV cessa per:

- a) recesso del soggetto affiliato;
- b) scioglimento del soggetto affiliato;
- c) cessazione dell'attività volovelistica, salvo particolari casi da esaminarsi a cura del Consiglio Direttivo;
- d) decadenza dichiarata dal Consiglio Direttivo a causa di morosità nel pagamento delle quote;
- e) revoca dell'affiliazione per perdita dei requisiti richiesti.

Art. 7: Sanatoria

Il “Soggetto Affiliato” dichiarato decaduto per morosità può presentare entro trenta giorni ricorso, accompagnato dal versamento della quota dovuta, al Consiglio Direttivo; se il ricorso viene respinto, il Soggetto Affiliato può ricorrere al Collegio dei Probiviri della Federazione.

Il “Soggetto Affiliato” la cui affiliazione sia stata revocata per perdita dei requisiti può parimenti presentare ricorso entro trenta giorni al Consiglio Direttivo; se il ricorso viene respinto, il Soggetto Affiliato può ricorrere al Collegio dei Probiviri presso l'Aero Club d'Italia.

Art. 8: Doveri dei “Soggetti Affiliati”

I “Soggetti Affiliati” hanno il dovere di:

- a) accettare ed osservare fedelmente e fare osservare lo Statuto Federale, i Regolamenti, i Codici Sportivi applicabili e le deliberazioni di tutti gli Organi Federali e Confederali;
- b) vigilare che l'attività dei propri associati venga svolta secondo i principi ispiratori dello statuto federale erogando sanzioni a carico degli eventuali trasgressori;
- c) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa sociale e culturale dello sport, nell'ambito delle deleghe di poteri conferiti all'Aero Club d'Italia;
- d) versare alla Federazione le quote di affiliazione e riaffiliazione ed i contributi dovuti.

Art. 9: Diritti dei “Soggetti affiliati”

I “Soggetti Affiliati” hanno il diritto di:

a) partecipare alle Assemblee ordinarie e straordinarie.

Il diritto di voto potrà essere esercitato dai soggetti che siano affiliati da almeno 3 (tre) mesi prima della data dell'Assemblea;

b) candidare alle cariche federali propri associati;

c) partecipare alle manifestazioni approvate e/o promosse dalla FIVV;

d) fruire delle provvidenze eventualmente erogate dalla FIVV;

e) accedere ai servizi di consulenza amministrativa, fiscale, legale e finanziaria eventualmente predisposti dalla FIVV;

f) utilizzare il logo FIVV nella propria documentazione ufficiale;

g) ricevere tante tessere di affiliazione nominative quanti sono i propri soci in relazione alle quote di affiliazione versate.

Il mancato versamento delle quote di affiliazione o di riaffiliazione comporta la sospensione dei diritti sopra elencati, salva successiva pronuncia di decadenza da parte del Consiglio Direttivo.

CAPO II

Soci dei “Soggetti affiliati”

Art. 10: Soci Piloti

Sono considerati "Soci Piloti" dei “Soggetti Affiliati” tutti coloro che abbiano conseguito una licenza o un attestato in conformità con quanto stabilito dall'art 2 sub a).

I possessori dei titoli stranieri equivalenti sono considerati "Soci Piloti" solo se, nel rispetto della normativa vigente in materia, come tali sono riconosciuti dal Presidente del Soggetto Affiliato.

Per quanto sopra riportato, gli istruttori di volo a vela ed i piloti trainatori, nonché gli istruttori VDS sono considerati soci piloti.

Art. 11: Soci non piloti

Sono "Soci non Piloti" delle singole Associazioni Federate tutti coloro che sono ad esse iscritti senza possedere i requisiti di cui all'art.10.

I “Soggetti Affiliati”, possono pertanto iscrivere anche soci non piloti, i quali dovranno essere opportunamente conteggiati ai fini della quota da versare annualmente alla Federazione.

Tra costoro è annoverato anche chi pratica le altre attività che l'Assemblea deciderà di inserire tra quelle complementari al volo a vela e quindi rientranti tra quelle previste dallo statuto della FIVV.

Ai soci non piloti è riconosciuto ogni vantaggio ed agevolazione riservata ai Soci Piloti. Essi sono parimenti assoggettati agli adempimenti ed ai doveri per essi stabiliti.

Una persona può essere socia di una o più associazioni ma, ai fini della verifica del numero di cui al punto 4 b), potrà essere conteggiata una sola volta in capo ad una sola associazione a sua scelta.

Art. 12: Soci Onorari

Il Consiglio Direttivo, con l'approvazione del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, può proporre all'Assemblea la nomina a Socio Onorario, ovvero Presidente Onorario della FIVV, di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze anche non aeronautiche.

I Soci onorari non hanno diritto al voto e non sono tenuti al versamento di quote annuali.

Art. 13: Tesserati

I soci/associati dei "Soggetti Affiliati", a seguito del pagamento della quota di associazione, riceveranno la tessera di appartenenza alla FIVV come previsto al precedente punto 9 sub g).

Tutti i soci di cui al presente Capo II, nel seguito del presente testo sono anche denominati: "Tesserati".

TITOLO III

Organi della Federazione

Art. 14: Organi

Sono organi della federazione:

- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Segretario Generale
- Le Commissioni

CAPO PRIMO

Assemblea

Art. 15: Assemblea

Possono partecipare all'Assemblea il Presidente della FIVV, i membri del Consiglio Direttivo, i Rappresentanti delle Società, delle Associazioni od Enti affiliati, e il Rappresentante degli Atleti di volo a vela in attività, di cui all'art. 25 n° 12 dello Statuto Ae.C.I.

Possono assistere all'Assemblea della FIVV, senza diritto di voto, i Rappresentanti della Specialità di volo a vela, eletti negli Aero Club locali affiliati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Convocazione

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può essere convocata ovunque purché in Italia. L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno: una entro il 31 ottobre per l'approvazione del bilancio preventivo, l'altra entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo. Qualora future modifiche dei principi informativi dello statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche lo consentissero, l'assemblea ordinaria potrà

deliberare che l'obbligo di convocazione annuale sia limitato alla sola approvazione del bilancio consuntivo.

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche dello statuto e sulle altre questioni che la legge o lo statuto demandano alla sua competenza.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere convocata, oltre che nei casi sopra previsti:

- dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- su richiesta di almeno la metà dei Consiglieri;
- su richiesta unanime del Collegio dei Revisori;
- su richiesta di almeno un terzo dei "Soggetti Affiliati".

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata con raccomandata inviata almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la prima convocazione a tutti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea, ovvero, negli stessi termini, con modalità consentite dalle norme vigenti (e-mail o fax) e preventivamente approvate dai singoli soggetti convocandi.

L'avviso di convocazione dell'assemblea dovrà contenere l'elenco completo degli argomenti da trattare, l'indicazione del giorno ora e luogo della riunione e potrà contenere anche l'indicazione della data e ora della seconda convocazione. Tale seconda convocazione non potrà essere fissata nello stesso giorno della prima né oltre il trentesimo giorno successivo.

Art. 16: Diritto di voto ed intervento e validità delle Assemblee

Il diritto di voto spetta unicamente ai "Soggetti Affiliati" in regola con il versamento della quota di federazione e con anzianità di affiliazione di almeno tre mesi.

I "Soggetti Affiliati" sono rappresentati in Assemblea dal loro Presidente o legale rappresentante, ovvero da un loro Consigliere o Socio volovelista dal Presidente designato per iscritto e per singola assemblea.

Qualora future modifiche dei principi informativi dello statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche lo consentissero, l'assemblea ordinaria potrà deliberare le condizioni per la delega di intervento e voto in Assemblea.

È preclusa la partecipazione all'Assemblea ai soggetti cui sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.

L'Assemblea ordinaria è legalmente costituita, in prima convocazione, quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è legalmente costituita, sia per le modifiche statutarie che per gli altri casi previsti dalla legge, in prima convocazione, quando sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto al voto ed in

seconda convocazione quando è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Le Assemblee sia ordinarie che straordinarie deliberano a maggioranza dei presenti.

È tuttavia richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei “Soggetti Affiliati” per le deliberazioni concernenti lo scioglimento della FIVV. In caso di scioglimento della FIVV si richiederà all’Ae.C.I. la nomina di un commissario liquidatore.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo hanno diritto di partecipare all’assemblea con diritto di intervento sugli argomenti in discussione, ma senza diritto di voto a meno che rappresentino in proprio un “Soggetto Affiliato”.

Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto verbale, trascritto su apposito libro.

Art.17: Presidenza dell’assemblea

L’assemblea è presieduta dal Presidente o in assenza di quest’ultimo dal Vice-Presidente (ove nominato); in mancanza di detti soggetti, dalla persona designata dall’assemblea stessa.

Art.18: Segretario dell’assemblea

Il Segretario Generale della Federazione, ove nominato, fungerà da segretario dell’Assemblea.

In sua mancanza il Presidente dell’assemblea nomina un segretario, anche non socio e nel caso che l’assemblea sia in sessione elettorale, se necessario, sceglie due scrutatori tra i presenti.

Art. 19: Attribuzioni dell’assemblea

L’Assemblea ordinaria è investita di tutte le facoltà previste dalla legge e dallo Statuto.

In particolare, a puro titolo esemplificativo e senza che la seguente elencazione possa essere considerata esaustiva, l’assemblea ordinaria:

a) elegge, mediante votazione segreta, il Presidente della Federazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti in assemblea.

Se nessun candidato ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Dal ballottaggio risulterà eletto il candidato che raccoglierà la maggioranza dei voti degli aventi diritto al voto presenti in assemblea;

b) elegge i membri del Consiglio Direttivo, con votazione segreta, dopo averne determinato il numero da un minimo di tre ad un massimo di nove.

Risulteranno eletti a maggioranza semplice quei candidati che avranno ricevuto il maggior numero di voti. Il conteggio viene fatto partendo dal

primo in graduatoria e scendendo a ritroso fino a coprire il numero dei consiglieri da eleggere;

c) elegge i tre membri del Collegio dei Probiviri con votazione segreta e con le modalità previste al precedente punto b).

d) elegge un membro del Collegio dei Revisori dei Conti; gli altri due membri sono eletti dal Consiglio Federale dell'Ae.C.I., cui compete anche la nomina del Presidente.

e) in occasione delle nomine, designa la Commissione temporanea cui demandare le incombenze relative alle votazioni, compresa la verifica dei poteri. Da tale Commissione sono esclusi i candidati a qualsiasi carica elettiva;

f) approva il bilancio preventivo ed il programma annuale delle attività previste;

g) approva il bilancio consuntivo e la relazione sulla attività annuale svolta;

i) approva l'eventuale regolamento assembleare predisposto dal Consiglio e le sue modifiche.

L'Assemblea straordinaria è investita di tutte le facoltà previste dalla legge e dallo Statuto.

In particolare, a puro titolo esemplificativo e senza che la seguente elencazione possa essere considerata esaustiva, l'assemblea straordinaria:

aa) approva, a maggioranza dei presenti, eventuali modifiche allo statuto, nel rispetto sostanziale dello statuto tipo delle FSA;

bb) propone lo scioglimento della Federazione, con le maggioranze di cui all'art.16, da sottoporre alla deliberazione dell'AeCI.

Art. 20: Candidature

Per l'elezione del Presidente e dei Consiglieri dovranno essere presentate, prima dell'inizio delle votazioni, le candidature formali, sottoscritte da almeno cinque elettori interessati alle singole votazioni.

CAPO SECONDO

Consiglio Direttivo

Art. 21: Consiglio Direttivo – Composizione

Il Consiglio Direttivo della FIVV è composto:

a) dal Presidente della Federazione che lo presiede;

b) da un minimo di tre ad un massimo di nove Consiglieri eletti dall'Assemblea. Fra di essi il Consiglio Direttivo elegge il Vice Presidente.

Il Presidente ed i Consiglieri durano in carica 4 anni e sono rieleggibili, fatto salvo quanto previsto all'art.26 per il Presidente.

La carica di consigliere è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione.

Art. 22: Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno quattro volte l'anno su convocazione del Presidente ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno.

Deve inoltre essere convocato ogni qualvolta la maggioranza dei Consiglieri o dei Revisori ne faccia richiesta per iscritto.

L'avviso di convocazione deve essere inviato a tutti i Consiglieri ed a tutti membri effettivi del Collegio dei Revisori. Esso deve indicare il giorno, luogo ed ora della riunione e contenere l'elenco degli argomenti da trattare all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale od in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con preavviso di tre giorni a mezzo raccomandata postale o a mano, ovvero mediante altri mezzi previsti dalle leggi vigenti, quali ad esempio telegramma, e-mail o telefax agli indirizzi preventivamente comunicati dai singoli soggetti convocandi.

È ammessa per ragioni di urgenza la convocazione con ventiquattro ore di preavviso, ma con conferma di ricezione.

È data la facoltà di tenere le riunioni del consiglio di amministrazione in videoconferenza o teleconferenza, purché siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè che:

- a) siano presenti in un unico luogo almeno il presidente e il segretario della riunione, ovvero un altro consigliere che funga da segretario;
- b) vi sia la possibilità di identificare i partecipanti;
- c) ciascuno dei partecipanti possa intervenire senza problemi in ogni momento;
- d) ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Segretario Generale della Federazione esercita le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo.

Art. 23: - Validità delle riunioni di Consiglio

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza degli aventi diritto, comprendente il Presidente o il Vice presidente.

Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità nella votazione, prevale il voto di chi presiede.

Assenze ingiustificate e ripetute per tre volte consecutive comportano la decadenza da consigliere.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale, trascritto su apposito libro.

Art.24 – Cessazione dalla carica

Qualora per un qualsiasi motivo vengano a cessare uno o più dei Consiglieri in carica, questi verranno sostituiti mediante elezione da tenersi nella prima assemblea ordinaria successiva. I sostituti resteranno in carica fino alla scadenza originaria del mandato del Consiglio. In caso di cessazione della metà o più dei componenti decadrà l'intero organo e si procederà a nuove elezioni.

In tal caso il Presidente resterà in carica per l'ordinaria amministrazione e dovrà provvedere alla pronta convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, del nuovo Presidente e di nuovi Collegi dei Revisori e dei Probiviri, entro quaranta giorni dalla verifica della condizione precedente.

La mancata approvazione, da parte dell'Assemblea, del conto consuntivo annuale e della relativa relazione è causa di decadenza immediata del Consiglio e del Presidente se la relativa delibera assembleare è stata assunta con il voto della maggioranza assoluta dei "Soggetti Affiliati" presenti e votanti.

Nel caso sopra previsto il Presidente ed Consiglio restano in carica in "prorogatio" per l'ordinaria amministrazione fino all'assemblea elettorale da convocare entro quaranta giorni dall'evento che ha provocato la decadenza.

Art. 25: Poteri e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo assicura la gestione della Federazione e attua la politica dettata dall'Assemblea, cui risponde del proprio operato.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Federazione, fatte salve le competenze dall'Assemblea.

Il Consiglio direttivo tra l'altro deve:

- entro il 28 (ventotto) febbraio di ogni anno predispone il conto consuntivo dell'anno precedente, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nel termine di trenta giorni, insieme alla relazione tecnico-morale;
- entro i termini fissati dall'AeCI, predisporre il calendario sportivo nazionale per l'anno successivo, da comunicare alla CCSA presso l'Aero Club d'Italia.
- deliberare sulle domande di affiliazione FIVV e sulla cessazione del rapporto federativo;
- stabilire l'importo ed i termini di versamento delle quote annuali di affiliazione;
- disporre, se lo ritiene necessario, controlli e ispezioni presso i "Soggetti Affiliati" e nominare Commissari, anche "ad acta";
- proporre i nominativi dei rappresentanti ufficiali da eleggere in seno agli organismi nazionali e internazionali, nei limiti delle deleghe conferite dall'AeCI;
- deliberare in ordine alle assunzioni ed ai licenziamenti del personale;
- nominare e revocare il Tesoriere cui affidare la gestione finanziaria e patrimoniale della Federazione;
- nominare e revocare i componenti delle Commissioni tecniche;
- istituire fondi di dotazioni per le Commissioni di cui al punto precedente, in conformità al bilancio di previsione approvato;

- adottare i provvedimenti tesi al buon funzionamento della Federazione e alla realizzazione dei programmi deliberati, nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- redigere l'eventuale Regolamento Organico della FIVV;
- predisporre l'eventuale regolamento assembleare da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- risolvere le controversie fra le associazioni affiliate. Contro il suo provvedimento è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia.

Art. 26: Nomina e requisiti

Il Presidente della FIVV è eletto dall'Assemblea con le modalità previste dall'art. 19-a).

Egli dura in carica quattro anni e può essere rieletto per un solo ulteriore mandato consecutivo. Successive rielezioni possono realizzarsi soltanto dopo l'interruzione di almeno un mandato.

Può essere eletto alla carica di Presidente solo chi sia atleta di volo a vela in attività o sia stato titolare, per almeno due anni, di tessera sportiva F.A.I.

La carica di Presidente è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione.

Art.27: Poteri e funzioni del Presidente

Il Presidente

- ha la legale rappresentanza della Federazione, sovrintende alla sua attività ed è responsabile, nei confronti delle autorità tutorie e dell'Assemblea federale, del funzionamento della Federazione stessa;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo mediante opportuni provvedimenti;
- cura i rapporti con l'AeCI, con le altre federazioni di sport aeronautici nonché con gli organismi internazionali secondo le regole ed i programmi approvati dall'AeCI e nei limiti delle deleghe da esso conferite;
- in caso di suo impedimento, si applicano le norme di cui al seguente Art. 28;
- in caso di urgenza e di necessità indifferibili, può adottare provvedimento attraverso "delibere presidenziali" da sottoporre a ratifica alla prima riunione del Consiglio Direttivo
- può delegare atti d'ordinaria amministrazione al Vicepresidente ed al Segretario generale della Federazione.

Art.28: Impedimenti del Presidente

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, l'ordinaria amministrazione viene temporaneamente affidata al Vice Presidente.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni del Presidente, l'intero Consiglio decade con conseguente ordinaria amministrazione affidata al

Vicepresidente. Qualora anche quest'ultimo risulti impedito, subentra il Consigliere eletto con il maggior numero di suffragi, tra quelli in carica.

La convocazione della Assemblea per le nuove nomine dovrà essere effettuata entro quaranta giorni dall'evento.

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'AeCI o a richiesta della maggioranza assoluta dei Soggetti Affiliati, il Consiglio Federale dell'AeCI può sciogliere gli organi direttivi della Federazione e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume per un periodo di 180 giorni tutti i poteri dell'Organo disciolto per provvedere alla sua ricostituzione. Tale periodo può essere prorogato fino ad un anno.

CAPO QUARTO

Collegio dei Probiviri

Art. 29: Composizione, funzioni, durata e decadenza del Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea, (con le modalità previste al precedente Art. 19 sub c) fra i soci piloti e non piloti dei "Soggetti affiliati".

Essi eleggono fra loro un Presidente del Collegio, che cura l'istruzione delle pratiche e convoca le riunioni quando necessario. Queste sono valide con la presenza di due membri.

La carica di proboviro è gratuita ed è incompatibile con ogni altra carica federale.

Il collegio è competente a:

- decidere in prima istanza sulle controversie tra la Federazione ed i "Soggetti Affiliati" ed i loro soci, fatta salva la possibilità di ricorrere al collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia per gli Aero Club federati all'Aero Club d'Italia;
- decidere sui provvedimenti disciplinari inflitti dalla Commissione tecnica sportiva federale in caso di delega dall'Aero Club d'Italia alla Federazione di poteri sanzionatori;
- prendere provvedimenti disciplinari a carico dei "Soggetti Affiliati" su segnalazione del Consiglio Direttivo della FIVV erogando richiami e sanzioni, in caso di delega dall'Aero Club d'Italia alla Federazione di poteri sanzionatori.

Il Collegio dei Probiviri resta in carica quattro anni. Verificandosi impedimenti o vacanze tali da compromettere la funzionalità del Collegio, si procede al rinnovo mediante elezioni e nuove nomine. Delle riunioni del Collegio dei Probiviri verrà redatto verbale trascritto su apposito libro.

CAPO QUINTO

Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 30: Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi, anche non soci, uno eletto dall'Assemblea della FIVV, secondo le modalità previste dal precedente art 19 sub d) e due eletti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, tra i quali il Presidente.

Il presidente convoca le riunioni fissandone il luogo, la data e l'ora.

Delle riunioni del Collegio dei revisori verrà redatto verbale trascritto su apposito libro.

Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativa contabile della Federazione e predisponde, a firma del proprio Presidente, la relazione sui bilanci consuntivi da sottoporre all'Assemblea.

Il Collegio dei Revisori resta in carica quattro anni.

In caso di cessazione dalla carica del Revisore eletto dall'Assemblea, la prima Assemblea successiva dovrà provvedere alla nomina di un nuovo Revisore; in caso di cessazione dalla carica di uno dei Revisori eletti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, quest'ultimo provvederà alla nomina del nuovo Revisore. Il nuovo nominato scadrà con quelli già in carica.

CAPO SESTO

Commissioni Permanenti Consultive

Art. 31: Le Commissioni

Dovranno essere istituite, a cura del Consiglio Direttivo della Federazione, almeno le seguenti Commissioni permanenti consultive:

- a) Commissione Tecnica Sportiva;
- b) Commissione scuole di volo, normative, sicurezza;
- c) Commissione per il Volo a Vela Ultraleggero;
- d) Commissione promozione, stampa, propaganda e rapporti con altre Federazioni.

Altre commissioni permanenti, o commissioni temporanee per incarichi determinati, potranno essere istituite dal Consiglio Direttivo se lo stesso ne riterrà l'opportunità.

Il Consiglio Direttivo formula le attribuzioni e, se lo ritiene necessario, i regolamenti delle Commissioni stesse.

In ogni caso, le Commissioni hanno funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Direttivo.

L'incarico in commissione è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento della funzione.

Delle riunioni delle singole commissioni verrà redatto verbale trascritto su apposito libro.

CAPO SETTIMO

Segretario Generale

Art. 32: il Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo potrà procedere alla nomina di un Segretario Generale.

Il Segretario Generale potrà essere volontario oppure retribuito.

Egli è a capo degli uffici e dei servizi della Federazione e partecipa all'Assemblea ed alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, curando la redazione dei vari verbali, che controfirma.

L'eventuale rapporto di lavoro ed il trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

Norme generali di attuazione

Art 33: Requisiti generali per tutte le cariche federali

Per ricoprire cariche federali (fatta eccezione per la partecipazioni alle Commissioni di cui all'art.31) occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere cittadini della Comunità Europea che abbiano raggiunto la maggiore età;
- b) non aver riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a due anni, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
- c) non aver riportato nell'ultimo quadriennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali, del CONI o di Organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- d) essere tesserati alla FIVV al momento del deposito della candidatura e dell'elezione.

Non possono candidarsi coloro che ricavano la fonte primaria o prevalente del proprio sostentamento da attività commerciali collegate alla FIVV.

Art 34: Clausola compromissoria

I provvedimenti adottati dagli organi della FIVV hanno piena efficacia nell'ambito dell'ordinamento federale nei confronti di tutti i "Soggetti Affiliati", nonché ai loro associati, fatta salva la possibilità per i soggetti federati all'Aero Club d'Italia di ricorrere ai competenti organi AeCI.

I tesserati dei Soggetti affiliati non federati all'AeCI si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali o la Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport istituita presso il CONI per la tutela dei loro diritti ed interessi e per la risoluzione di controversie di qualsiasi natura, connesse all'attività espletata nell'ambito della FIVV.

Il Consiglio Direttivo, per particolari e giustificati motivi, può concedere deroghe a quanto disposto dal comma precedente.

Il Consiglio Direttivo, entro 40 giorni dal ricevimento della richiesta di deroga, è comunque tenuto ad esprimersi sulla stessa dandone tempestiva comunicazione all'interessato.

L'inosservanza della clausola compromissoria, da parte di soggetti non federati all'AeCI, comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari sino alla radiazione.

Art 35: Arbitro

Gli affiliati, anche reciprocamente tra di loro, e tutti i tesserati alla FIVV riconoscono ed accettano di rimettere ad un giudizio arbitrale irrituale, salvo quanto previsto dal successivo art. 36, la soluzione di ogni qualsiasi controversia che dovesse tra loro insorgere, per qualsivoglia fatto o causa che non rientri nella competenza normale di Organi Federali.

A giudicare sarà chiamato un arbitro monocratico, la cui nomina spetta al Presidente dell'Ae.C.I.

L'arbitro, come espressamente convenuto ed accettato, giudica quale amichevole compositore inappellabile e senza formalità di procedura.

Il lodo deve essere emesso entro sessanta giorni dalla nomina dell'arbitro e per l'esecuzione deve essere depositato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione, presso il Presidente della FIVV che ne darà tempestiva comunicazione alle parti.

Art. 36: Istanza alla Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport del CONI

Per controversie tra Federazione e soggetti affiliati o tesserati, sempre che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla FIVV e/o ai competenti organi AeCI, o comunque si tratti di decisioni non soggette ad impugnazioni nell'ambito della giustizia federale e le controversie di natura tecnico disciplinare che abbiano comportato l'irrogazione di sanzioni non inferiori a centoventi giorni, è ammessa l'istanza alla Camera di conciliazione e arbitrato per lo Sport del CONI.

La Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport si pronunzia in via definitiva.

Art 37: Patrimonio

Il patrimonio della Federazione comprende i beni mobili, immobili e tutti gli altri valori che la stessa acquisisca in proprietà a seguito di acquisti, contributi, lasciti e donazioni.

I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in beni strumentali o in immobili che abbiano sostanziale attinenza con i compiti statutari della Federazione.

Art. 38: Mezzi finanziari

Le entrate della Federazione sono costituite da:

- quote di ammissione e di federazione annuale;
- interessi per depositi, possesso di titoli e rendite derivanti dalla gestione patrimoniale;
- contributi erogati dall'Ente confederale e da altre amministrazioni;
- proventi derivanti da servizi espletati nei confronti degli Enti federati;

- ogni altro provento.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conti correnti bancari o postali intestati alla Federazione Italiana Volo A Vela.

Tutte le operazioni di cassa devono essere effettuate attraverso detti conti.

Art. 39: Esercizio finanziario e bilancio annuale

L'esercizio finanziario ha durata di un anno e coincide con l'anno solare.

Il bilancio annuale viene predisposto dal Consiglio applicando i principi contabili normalmente usati per le Associazioni e deve essere ispirato al criterio della massima trasparenza.

La relazione accompagnatoria deve illustrare con chiarezza i fatti gestionali e le previsioni per il futuro. L'avanzo o il disavanzo di gestione verranno imputati ad incremento o decremento del patrimonio, salvo la necessita di costituire specifici fondi rischi.

È vietata la distribuzione di utili.

Art. 40: Scioglimento

In caso di scioglimento della Federazione, il suo patrimonio sarà devoluto a favore dell'Aero Club d'Italia.

Art. 41: Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre leggi in materia di associazioni.

FIRMATO: LEONARDO BRIGLIADORI - GIOVANNI ARICO'

NOTAIO SIGILLO.